

REGOLAMENTO (CE) N. 747/2001 DEL CONSIGLIO

del 9 aprile 2001

che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) I protocolli addizionali degli accordi di cooperazione tra la Comunità economica europea, da una parte, e la Repubblica democratica popolare di Algeria ⁽¹⁾, la Repubblica araba d'Egitto ⁽²⁾, il Regno hascemita di Giordania ⁽³⁾, la Repubblica araba siriana ⁽⁴⁾, dall'altra, e il protocollo supplementare all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta ⁽⁵⁾ prevedono concessioni tariffarie di cui alcune sono inserite in contingenti tariffari e quantitativi di riferimento comunitari.
- (2) Anche il protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro e che adegua alcune disposizioni dell'accordo ⁽⁶⁾, completato dal regolamento (CE) n. 3192/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che modifica il regime applicabile all'importazione di taluni prodotti agricoli originari di Cipro nella Comunità ⁽⁷⁾, prevede concessioni tariffarie, alcune delle quali sono inserite in contingenti tariffari e quantitativi di riferimento comunitari.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 1764/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, che modifica il regime applicabile alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, di Israele, della

Giordania, del Libano, di Malta, del Marocco, della Siria e della Tunisia ⁽⁸⁾ ha accelerato lo smantellamento tariffario e ha previsto un incremento dei volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento stabiliti negli accordi di associazione o di cooperazione con i paesi mediterranei in questione.

- (4) I regimi d'importazione nella Comunità europea di arance originarie di Cipro, dell'Egitto e di Israele sono stati adeguati mediante accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e Cipro ⁽⁹⁾, tra la Comunità europea e l'Egitto ⁽¹⁰⁾ e tra la Comunità europea e Israele ⁽¹¹⁾.
- (5) La decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli ⁽¹²⁾ prevede concessioni tariffarie, di cui alcune attribuite nell'ambito di contingenti tariffari.
- (6) L'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra ⁽¹³⁾, e gli accordi euromediterranei che istituiscono un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina ⁽¹⁴⁾, il Regno del Marocco ⁽¹⁵⁾, lo Stato d'Israele ⁽¹⁶⁾, dall'altro, prevedono concessioni tariffarie, di cui alcune sono inserite nell'ambito di contingenti tariffari e quantitativi di riferimento.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.10.1987, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 297 del 21.10.1987, pag. 10.
⁽³⁾ GU L 297 del 21.10.1987, pag. 18.
⁽⁴⁾ GU L 327 del 30.11.1988, pag. 57.
⁽⁵⁾ GU L 81 del 23.3.1989, pag. 2.
⁽⁶⁾ GU L 393 del 31.12.1987, pag. 1.
⁽⁷⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 9.
⁽⁹⁾ GU L 89 del 4.4.1997, pag. 1.
⁽¹⁰⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 31.
⁽¹¹⁾ GU L 327 del 18.12.1996, pag. 3.
⁽¹²⁾ GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1.
⁽¹³⁾ GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3.
⁽¹⁴⁾ GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.
⁽¹⁵⁾ GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2.
⁽¹⁶⁾ GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.